

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF
(2011/2012)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 113/CGF – RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2011**

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Lucio Molinari- Componenti; Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GIUSEPPE MATTERA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MILAZZO/AVERSA NORMANNA DELL'11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 13.12.2011)

Con decisione del 13.12.2011, Com. Uff. n. 84/DIV, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in riferimento alla gara svoltasi l'11.12.2011 tra il Milazzo e l'Aversa Normanna S.r.l., valevole per il Campionato Lega Pro di Seconda Divisione 2011/2012 – Girone B, infliggeva al calciatore della società Aversa Normanna signor Giuseppe Mattera la sanzione della squalifica per 2 gare effettive “ per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone”

Avverso tale decisione presentava reclamo l'Aversa Normanna la quale si doleva della assoluta eccessività e spropositatezza della misura della sanzione, in relazione anche a precedenti giurisprudenziali relativi ad analoghi episodi di falli di gioco privi di intento lesivo dell'altrui incolumità e senza danni fisici per il soggetto passivo, nei quali era stata inflitta la squalifica per una sola giornata di gara.

Si richiedeva, quindi, la riduzione della squalifica inflitta in primo grado da due ad una giornata, previo ascolto della parte ricorrente in sede di discussione.

All'odierna udienza il ricorrente non era presente, né risultano presentati memorie o documenti.

Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte trovare accoglimento.

Il comportamento del Mattera, infatti, può essere sicuramente definito, così come giustamente sottolineato dalla difesa, “ fallo tattico”, vale a dire comportamento scorretto con il quale si arresta l'azione offensiva della squadra avversaria sul suo nascere, prima che assuma caratteristiche di pericolosità per lo sbilanciamento offensivo della compagine cui appartiene l'autore del fallo; e se non è certamente possibile escludere in assoluto che un simile comportamento comporti atteggiamenti violenti verso l'avversario di gioco, non è però parimenti accettabile che automaticamente si associ al fallo tattico il comportamento violento. Diviene, allora, necessario valutare nella singola situazione se vi sia stato esercizio di violenza nel compimento della scorrettezza di gioco, così da adeguare la sanzione alla fattispecie concreta da esaminare. Nel caso che ci riguarda, come si può agevolmente ricavare dallo stesso referto arbitrale nel quale si definisce il comportamento del Mattera nei seguenti termini “... sgambettava da tergo l'avversario senza alcuna possibilità di prendere il pallone” il direttore di gara non ha fatto alcun cenno all' esercizio di violenza, cosa che conduce a definire l'atteggiamento del

calciatore dell'Aversa Normanna semplicemente scorretto e, quindi, congruamente e sufficientemente sanzionato con l'espulsione e la squalifica per una giornata di gara.

L'accoglimento del ricorso importa la restituzione della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Giuseppe Mattera a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. NICOLA ROMANIELLO INFLITTAGLI SEGUITO GARA MILAZZO/AVERSA NORMANNA DELL'11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 13.12.2011)

Con decisione del 13.12.2011, Com. Uff. n. 84/DIV, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in riferimento alla gara svoltasi l'11.12.2011 tra il Milazzo e l'Aversa Normanna S.r.l., valevole per il Campionato Lega Pro di Seconda Divisione 2011/2012 – Girone B, infliggeva all'allenatore della società Aversa Normanna signor Nicola Romaniello la sanzione della squalifica per 2 gare effettive “ per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso)”

Avverso tale decisione presentava reclamo l'Aversa Normanna la quale si doleva della assoluta eccessività e spropositatezza della misura della sanzione, in relazione anche a precedenti giurisprudenziali relativi ad analoghi episodi di “comportamento offensivo verso la terna arbitrale”, nei quali era stata inflitta la squalifica per una sola giornata di gara.

Si richiedeva, quindi, la riduzione della squalifica inflitta in primo grado da due ad una giornata potendosi definire come meramente irriguardoso il gesto del Romaniello.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte trovare accoglimento.

Il comportamento del Romaniello, infatti, sia per il tenore dell'espressione usata, puntualmente riportata nel referto arbitrale, sia per le modalità con le quali e' stato posto in essere, entrando cioè nel terreno di giuoco a gara in corso mentre l'arbitro svolgeva concretamente le sue funzioni, ed indirizzando la frase ingiuriosa direttamente ed inequivocabilmente al direttore di gara, assume connotazioni di rilevante gravità, tanto da poter essere definito non semplicemente offensivo, né tantomeno meramente irriguardoso come sostenuto dalla difesa, quanto pesantemente offensivo oltre che di inopportuna ed esagerata contestazione delle decisioni arbitrali.

Appare, di conseguenza, adeguatamente commisurata all'entità dell'episodio la sanzione irrogata dal giudice di primo grado, e non è, quindi, possibile pervenire ad una sua riduzione.

Il rigetto del ricorso comporta l'incameramento della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 3 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete